

www.expartecreditoris.it
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. omissis/2015 R.Gen.Aff.Cont.,
vertente:
tra:

DITTA

- ATTRICE

E

BANCA

- CONVENUTA -

Terminata la discussione, il giudice, all'esito dell'udienza, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, premesso di avere stipulato, in data 20/9/2007, con la BANCA un contratto di leasing immobiliare, e che il tasso di leasing veniva determinato nella misura del 6,83% e gli interessi di mora pattuiti nel seguente modo " $0,31 \times 1000$ al giorno", chiedeva, previa declaratoria di nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori poiché usurari, condannare la convenuta alla restituzione di tutto quanto versato in esecuzione del medesimo contratto ex art. 1815, comma 1, c.c., con vittoria delle spese di lite.

Resisteva la BANCA contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto della domanda, deducendo l'inammissibilità del cumulo degli interessi di mora e compensativi ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, nonché la non applicazione degli interessi moratori.

La causa veniva istruita documentalmente ed il precedente giudice istruttore, ammetteva una CTU contabile al fine di accertare il dedotto superamento del tasso soglia.

La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.

Dalla CTU in atti, risulta la non usurarietà degli interessi corrispettivi, mentre, per gli interessi moratori, il consulente dott. (omissis), affermava che "*il tasso di interesse relativo alla mora indicato nel contratto (11,16%) ha superato il tasso soglia*", facendo, pertanto, riferimento all'interesse pattuito ma non a quello concretamente applicato.

Tuttavia, la conversione annuale dell'11,16% risulta erroneamente applicata, poiché il contratto parametrava il quantum dell'interesse di mora ai giorni di ritardo. Sul piano contrattuale non si è pattuito o fatto promettere un interesse annuo, bensì una penale giornaliera sulla singola rata per i giorni di ritardo.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 2168 del 26 febbraio 2019

L'assunto, pertanto, non può essere condiviso perché basato su di una considerazione meramente ipotetica e della quale non è stata dedotta e provata la concreta verifica, ovvero l'applicazione da parte della convenuta del tasso di mora, dinanzi richiamato per tutti i 365 giorni dei quali si compone l'anno solare.

Sul punto, la stessa parte attrice, nell'atto di citazione, afferma genericamente che "Nel TEG si deve inserire anche l'interesse moratorio, indipendentemente dal suo sorgere e verificarsi", e che ciò che rileva, ai fini dell'accertamento dell'usura degli interessi di mora, è la sola pattuizione, non specificando l'eventuale applicazione della mora nel caso concreto, con l'indicazione dei giorni di ritardo.

La domanda, pertanto, sul punto, deve ritenersi assolutamente generica, in quanto parte attrice non ha assolutamente chiarito se, nel caso di specie, gli interessi moratori siano stati concretamente applicati dalla convenuta e per quanti giorni di ritardo. La genericità di tale domanda risulta ancora più evidente nel caso in esame, poiché, come detto, il contratto di leasing stipulato dalle parti prevede espressamente che gli interessi di mora si calcolano in base al numero dei giorni di ritardo, nel seguente modo: "0,31 × 1000 al giorno".

In via generale, va, preliminarmente, ribadito il principio - oramai affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito - in base al quale al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura, gli interessi moratori non vanno sommati agli interessi corrispettivi, attesa la differente natura che caratterizza le due previsioni pattizie. Invero, gli interessi di mora attengono ad un'anomalia del rapporto, conseguente all'inadempimento del cliente e svolgono una funzione risarcitoria per il creditore, laddove invece gli interessi corrispettivi riguardano l'aspetto fisiologico del rapporto stesso e hanno la funzione di remunerare la banca per il prestito richiesto dal mutuatario.

In diritto occorre premettere che, come noto, è vivamente dibattuta la questione del se l'usura possa configurarsi solo in relazione agli interessi corrispettivi o anche ai moratori.

Sul punto questo giudice, pur non ignorando l'esistenza di una tesi che giunge ad escludere l'applicazione della normativa antiusura agli interessi moratori, traendo spunto dal rilievo per cui l'art. 644 c.p., nel riferirsi a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi, intende prestare adesione al diverso orientamento, a giudizio del quale l'usura può riguardare anche i soli interessi moratori.

Invero, a supporto di tale tesi si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (cfr., Cass. n. 5286/2000, 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013, e da ultimo Cass. n. 23192/2017).

La tesi, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che, con la pronuncia n. 29/2002, ha ritenuto plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori.

Del resto, la legge di interpretazione autentica, di cui dinanzi si è detto, laddove discorre di interessi che "sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" non pare lasciar adito a dubbi di sorta, sulla possibilità di includere in detta previsione anche gli interessi moratori, che si ricollegano pur sempre

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 2168 del 26 febbraio 2019

all'erogazione del credito, pur essendo destinati ad assolvere ad una funzione diversa da quella dei corrispettivi, avendo lo scopo, da un lato, di predeterminare l'ammontare del danno dovuto al creditore e, dall'altro, di fungere da stimolo all'adempimento per il debitore.

Ciò posto, deve, poi, ulteriormente rilevarsi che, secondo una parte della giurisprudenza, ai fini dell'accertamento dell'usura, rispetto agli interessi moratori, non deve aversi riguardo semplicemente al TEGM rilevato periodicamente dalla Banca d'Italia, trattandosi di elementi tra di loro disomogenei, per essere il tasso medio determinato senza fare riferimento alla mora.

Si afferma, pertanto, invocando anche un chiarimento fornito dalla Banca d'Italia in data 3 luglio 2013, che, non essendo prevista per gli interessi moratori una specifica soglia, al fine di accertare se gli stessi siano usurari, occorra innalzare di 2,1 punti percentuali il TEGM rilevato nel periodo di riferimento, assumendosi, al riguardo, quale parametro di riferimento, gli esiti di un'indagine effettuata a fini meramente statistici, dall'organo di vigilanza degli intermediari, nel lontano 2003.

Ritiene tuttavia il Tribunale che la tesi da ultimo richiamata non meriti di essere condivisa.

Infatti, il testo dell'art. 644 c.p. non autorizza a ritenere che, rispetto alla mora, vada individuata una soglia più elevata di quella riferibile agli interessi corrispettivi.

Inoltre, anche la norma di interpretazione autentica, laddove rapporta l'usura al superamento del limite stabilito dalla legge, non pare consentire la previsione di limiti distinti per la fase fisiologica e per quella patologica del rapporto.

Del resto, la circostanza che, nel rilevare il tasso medio, la Banca d'Italia non tenga conto della mora, si spiega considerando che quest'ultima rappresenta una previsione che si applica nella fase patologica del rapporto, laddove le rilevazioni medie vanno riferite alla fisiologia dei rapporti.

Peraltro, come è stato acutamente osservato, la mora non giustifica un innalzamento della soglia, perché sarebbe paradossale che, proprio nella fase patologica di un rapporto, l'ordinamento, piuttosto che rafforzare la tutela del debitore, consentisse l'applicazione di tassi più esosi e superiori al limite della legge.

In definitiva, quindi, secondo la legge, si ha usura oggettiva quando il tasso medio sia superato di un certo limite (del 50% o del 25% più 4 punti, a seconda di quando il rapporto sia sorto) e l'intermediario è tenuto a contenere entro lo stesso sia la remunerazione dell'operazione, sia l'eventuale maggiorazione prevista per l'ipotesi di inadempimento del debitore (cfr., *ex multis*, Trib. Udine, 26.9.14, in Il Caso.it).

Ciò premesso e venendo al caso di specie, non risulta la concreta applicazione da parte della banca, del tasso di mora come convenuto in contratto, non avendo l'attore fatto mai specifico riferimento agli interessi di mora applicati ed ai giorni di ritardo.

Come è stato condivisibilmente affermato, (cfr. Trib. Padova, 06 Aprile 2017, in Il Caso. It), mentre per gli interessi corrispettivi può porsi un problema di usurarietà del tasso originaria, ovvero che sia usurario il tasso per come pattuito nel contratto a prescindere dallo sviluppo che lo stesso ha avuto nel corso del rapporto poiché quel tasso di interesse sarà certamente applicato per tutta la durata del rapporto e ad ogni rata, afferendo gli interessi corrispettivi alla fisiologia del rapporto, il medesimo discorso non può farsi per la mora.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 2168 del 26 febbraio 2019

Per valutare l'eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario verificare come tale tasso si attegga in concreto nel corso del rapporto, perché potrebbe accadere che il ritardo nell'adempimento sia pari ad un giorno solo: spalmata l'incidenza del tasso nel corso del trimestre potrebbe anche accadere che l'importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso, avendo 89 giorni su 90 in regolare ammortamento.

L'esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG deriva anche da una ragione di carattere tecnico-matematica.

Il TEG è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse all'erogazione del credito). Gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento. Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell'ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno.

Viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora.

In senso conforme soccorre poi quell'indirizzo interpretativo secondo il quale, benché l'art. 644 c.p. e l'art. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi, ragionevolmente certi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale e dei dati disponibili, soltanto i costi effettivi (già sostenuti) o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico e finanziario superiore a 0 capace di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi" e concorrono pertanto alla determinazione ex ante del TEG contrattuale. Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata, mora ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi". Pertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione contrattuale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico *worst case*. Gli oneri eventuali concorrono invece alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili (cfr. Trib. Torino, 13 Settembre 2017, in Il Caso. It).

Gli interessi di mora non possono avere rilevanza teorica ai fini della determinazione del costo complessivo del danaro e dell'eventuale superamento della soglia di usura, in assenza di concreto addebito al mutuatario.

Alla luce delle considerazioni esposte, deve concludersi nel senso che non è possibile accertare l'usurarietà del contratto a prescindere dalla concreta applicazione degli interessi di mora in quanto a tal fine sarebbe indispensabile prefigurarsi l'ipotesi (non ancora verificatasi e non specificamente dedotta) dell'inadempimento annuale del mutuatario.

In conclusione, gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente. Solo successivamente al verificarsi di tale ipotesi potrà quindi essere accertata l'usurarietà del contratto attraverso l'accertamento della concreta incidenza degli interessi moratori sul TEG negoziale.

Si precisa, infine, che tale impostazione non risulta in contrasto con il recente orientamento espresso dalle S.U. sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta in quanto, nell'ipotesi sopra prospettata, l'usurarietà dipende dall'illiceità degli interessi di mora originariamente pattuiti per il superamento della soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto. L'unica

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 2168 del 26 febbraio 2019

peculiarità consiste nel fatto che, per gli interessi di mora, il controllo di usurarietà non può essere fatto a priori, ma solo successivamente alla concreta applicazione della clausola che ne stabilisce la misura.

Lo stesso deve dirsi in ordine agli ulteriori costi che parte attrice ritiene debbano essere valutati ai fini dell'accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti, si tratta, invero, di spese del tutto eventuali e non applicate, quali, ad esempio, il costo connesso al riscatto del bene o la penale in caso di anticipata estinzione del leasing.

Deve, infine, rigettarsi la domanda proposta dall'attore, in via subordinata, ovvero la nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza e mancanza del valore riferito al parametro di indicizzazione alla stipula e per errata indicazione del tasso di leasing poiché formulate in modo assolutamente generico.

Deve, inoltre, rilevarsi che, nel caso di specie, l'indicizzazione è regolata dall'art. 9 delle condizioni generali di contratto a norma del quale secondo quanto indicato nelle condizioni particolari i canoni sono fissi ovvero indicizzati per tutta la durata del contratto: in quest'ultimo caso essi sono calcolati assumendo come indice base, indicato nelle condizioni particolari, il tasso Euribor/365 tre mesi media mese precedente, rilevato in misura puntuale per il primo canone ed arrotondato all'ottavo di punto superiore a partire dal secondo canone. I canoni successivi al primo saranno comunque determinati sulla base della variazione di detto indice periodico, con analogo arrotondamento derivante dalla media dei tassi rilevati nel periodo precedente a quello della scadenza del singolo canone più trenta giorni e pubblicati su il Sole 24 ore. In relazione alla diminuzione dell'indice summenzionato, il canone verrà aggiornato fino all'indice base meno due punti: al di sotto di tale soglia non vi saranno più variazioni.

Da quanto osservato emerge che alcuna indeterminatezza sia ravvisabile, atteso che il contratto contiene l'indicazione del parametro oggetto di riferimento al quale è ancorata la determinazione del tasso di interesse.

Al rigetto delle domande attoree segue, altresì, il rigetto della domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno subito, tra l'altro, neppure allegato.

La ritenuta infondatezza dell'assunto attoreo importa il rigetto delle domande.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a norma del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e del numero delle questioni di fatto e di diritto trattate, seguono la soccombenza della parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice, a rifondere le spese del presente giudizio in favore della parte convenuta, che si liquidano in complessivi euro 5.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Napoli, 26/2/2019

Il giudice
dott.ssa Fabiana Ucchiello

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS